

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 8 giugno 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JESSICA FEDERICA SPINOLA (calciatrice già tesserata per la Società ASD Futsal Ternana, svincolata in data 1.7.2014) - (nota n. 9724/130 pf14-15/SP/mg del 29.4.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 29 aprile 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare la Signora Jessica Federico Spinola, calciatrice già tesserata dal 10.1.2014 per la Società ASD Futsal Ternana, svincolata in data 1.7.2014, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC in relazione all'art. 94 ter, punto 2 delle NOIF per non aver ottemperato al dovere di formalizzare e sottoscrivere, unitamente alla Società ASD Futsal Ternana, l'accordo economico, precludendo, peraltro, alla Società medesima, la possibilità di avvalersi della facoltà di depositarlo autonomamente presso la Divisione Calcio A 5, nei termini previsti dalla predetta norma, a valere dal 10.1.2014, data del tesseramento della calciatrice, fino al termine della s.s. 2013/2014, benché nello stesso periodo la Federico Spinola abbia disputato le gare del Campionato e percepito dalla stessa Società, per le prestazioni sportive fornite, la somma complessiva di € 8.006,00, ripartita in n. 10 rate a mezzo di altrettanti bonifici bancari del Monte Dei Paschi di Siena, facendo derivare la responsabilità oggettiva dell'ASD Futsal Ternana, ai sensi dell'art. comma del CGS la cui sanzione è stata già patteggiata dalla stessa Società.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita presentava una propria memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione della sanzione nei confronti della Signora Jessica Federico Spinola della squalifica per 5 giornate di gara.

La decisione

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Dagli atti del procedimento disciplinare, avente ad oggetto il presunto mancato deposito dell'accordo economico da parte della Società Futsal Ternana, militante nel campionato di serie A Femminile di Calcio a 5, sottoscritto dalla calciatrice Jessica Federico Spinola, per la stagione sportiva 2013-2014 e conclusosi con la richiesta di patteggiamento inoltrata alla Procura federale dal Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Futsal Ternana Signor Raffaele Basile, emergeva che il modulo di tesseramento firmato il 24.8.2013 dalla calciatrice deferita con la Società ASD Futsal Ternana non veniva depositato nei termini previsti. Poiché la calciatrice medesima in data 1.9.2013 si recava in Brasile per ivi ultimare un campionato di calcio; l'accordo economico sottoscritto soltanto dalla Società veniva invece consegnato lo stesso giorno della firma del modulo di tesseramento, alla Signora Spinola che ne aveva espressamente richiesto copia, al fine di sottoporlo all'analisi del suo legale di fiducia. La calciatrice non rientrava in Italia alla fine del mese di ottobre 2013 come concordato con la Società poiché subiva un infortunio alla caviglia. Il tesseramento sottoscritto dalla calciatrice il 24.8.2013 veniva depositato il 5.1.2014 e formalizzato a decorrere dal 10 gennaio successivo. Al rientro della calciatrice in Italia, infatti, la Società, ritenendo che il precedente accordo sottoscritto il 24.8.2013 non fosse più valido perché fondato sulla durata di dieci mesi, proponeva alla calciatrice la sottoscrizione di un nuovo accordo economico della durata di sei mesi, ma la stessa rifiutava di procedere alla firma di un nuovo accordo e non riconsegnava il precedente documento. Ad ogni modo la Società corrispondeva alla calciatrice i relativi compensi mediante 10 bonifici mensili del Monte dei Paschi di Siena della somma di € 1.800,00 ciascuno per gli impegni sportivi prestati fino al termine della s.s. 2013/2014. La richiesta di patteggiamento inoltrata alla Procura federale dal Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Futsal Ternana Signor Raffaele Basile veniva accolta, e pertanto il Presidente Basile veniva condannato a mesi quattro di inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e la Società ASD Futsal Ternana veniva condannata al pagamento dell'ammenda di € 400,00.

In relazione alla posizione della deferita, l'art. 94 ter comma 2 delle NOIF prevede che gli accordi tra calciatori e tesserati debbano essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione presso i Comitati e le Divisioni di competenza a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore. Detta norma prevede altresì che qualora a detta incombenza non provveda la Società, il deposito può essere effettuato dalla calciatrice entro il 25° giorno successivo a quello in cui l'accordo stesso è stato sottoscritto. Proprio in relazione a tale ultima facoltà concessa alla calciatrice, il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il suo mancato esercizio non costituisca una violazione o comunque un comportamento antiregolamentare a lei imputabile. Allo stesso modo, a parere di codesto Organo Giudicante, il rifiuto della calciatrice di sottoscrivere un nuovo

accordo economico a lei sottoposto dalla Società, non costituisce violazione della normativa vigente.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Signora Jessica Federico Spinola, non può essere ritenuta responsabile di alcun tipo violazione

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, respinge il deferimento proposto, e proscioglie la Signora Jessica Federico Spinola da ogni addebito.

(188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI PAOLA (socio e consigliere di amministrazione della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 9616/486 pf14-15/GR/mg del 28.4.2015).

La Procura Federale con atto del 28 aprile 2015 ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Francesco Di Paola, quale socio della ACR Messina Srl e dal 25 giugno 2013 al 25 febbraio 2014 già consigliere della stessa, al quale ha contestato la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 6 comma 1 CGS per essere il titolare della ditta individuale DPL Group Di Paola Francesco, esercente dal 26 novembre 2013 l'attività di acquisizione di scommesse sui risultati di incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC e per avere accettato a fini di lucro scommesse sugli eventi indicati. Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la procura Federale, la quale ha chiesto accogliersi il deferimento ed applicarsi al deferito la duplice sanzione della inibizione di anni 2 (due) e dell'ammenda di €25.000,00 (euro venticinquemila).

Il Sig. Francesco Di Paola non ha presentato memorie, né ha chiesto di essere sentito.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

In sede di audizione innanzi l'Organo inquirente, il Sig. Francesco Di Paola ha dichiarato di aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Società ACR Messina e di non farne più parte; di possedere nell'attualità il 20% delle quote societarie della ACR Messina; di essere il titolare della licenza relativa al punto gioco sportivo o scommesse indicato con il numero 5287 ed ubicato all'interno di un centro commerciale sito in località S. Giovanni La Punta in provincia di Catania, "dove – dichiarazione testuale del Di Paola – alcuni miei preposti (dipendenti) accettano le scommesse su tutti gli sport ed avvenimenti virtuali. Evidenzio – ha aggiunto nella circostanza il Di Paola – che in caso di vincita di una scommessa il banco sono io. Tengo a puntualizzare che il nostro Corner di Cartoleria spesso e volentieri chiude gli avvenimenti delle serie inferiori alla B alcuni giorni prima degli eventi. Non mi occupo di scommesse estere in quanto ho una regolare licenza nazionale".

È sostanzialmente emerso dagli atti di indagine che il Di Paola ha ricoperto il ruolo di consigliere della Società ACR Messina dal 25 giugno 2013 al 25 febbraio 2014 (data delle dimissioni ratificate dal CdA della Società), che detiene un numero di quote pari al 20% del capitale sociale di detta Società, che è nel contempo titolare dal 26 novembre 2013 della licenza n. 5287 (codice diritto) relativa al corner di cartoleria di sua proprietà ubicato all'interno del centro commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, inserito all'interno del concessionario Domus Bet Srl (codice concessione n. 4075), autorizzato dall'AAMS

(Agenzia Dogane e Monopoli), dove i suoi dipendenti accettano le scommesse su tutti gli sport ed avvertimenti locali e dove è lui il banco.

In questo contesto appare evidente in capo al Sig. Francesco Di Paola la violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 CGS recante norme sul divieto di scommesse, per cui il deferimento deve essere accolto, unitamente alle sanzioni che sono state richieste e che costituiscono la pena di natura edittale prevista dal comma terzo di detto articolo.

Va evidenziato che la Società ACR Messina, incolpata per il fatto ascritto al proprio socio ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS (responsabilità oggettiva), ha patteggiato la pena con la sanzione dell'ammenda di € 16.666,00.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Francesco Di Paola, nella sua accertata qualità di socio della ACR Messina Srl, la duplice sanzione della inibizione di anni 2 (due) e dell'ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MOI (Presidente della Società AS Calcio a 5 Sinnai), ANNA PIRAS (già calciatrice della Società AS Calcio a 5 Sinnai, attualmente tesserata per la Società ASD Città di Sora a rl), Società AS CALCIO A 5 SINNAI - (nota n. 9667/251 pf14-15 GT/dl del 28.4.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 aprile 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare:

- Il Signor Mauro Moi Presidente della Società AS Calcio a 5 Sinnai, per rispondere della violazione di cui ai seguenti articoli: art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS); art. 3 comma 1 e art. 8 commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF e all'art. 43 comma 2 del regolamento della LND, per non aver redatto l'accordo economico con la calciatrice Anna Piras sull'apposito modulo, per non aver provveduto al relativo deposito dello stesso e per non aver segnalato tali violazioni alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.

- La Signora Anna Piras calciatrice all'epoca dei fatti tesserata per la Società AS Calcio a 5 Sinnai, con riferimento alla violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS), dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 8 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 94 ter, comma 2 delle NOIF e dell'art. 43 comma 2 del Regolamento della LND, per non aver redatto l'accordo economico sottoscritto in data 30.08.2012 con la Società AS Calcio a 5 Sinnai sull'apposito modulo, per non aver provveduto al relativo deposito e per non aver segnalato tali violazioni alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.

- la Società AS Calcio a 5 Sinnai, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle sopra condotte poste in essere, rispettivamente, dal presidente Mauro Moi e dalla calciatrice Anna Piras.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mauro Moi mesi sei di inibizione; nei confronti della Signora Anna Piras 4 giornate di squalifica; nei confronti della Società AS Calcio a 5 Sinnai l'ammenda di euro 5.000,00.

La decisione

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

A seguito dell'emissione da parte del Segretario della F.I.G.C. della nota con cui si negava alla Signora Anna Piras, sulla base della documentazione prodotta, l'autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti della Società AS Calcio a 5 Sinnai, emergeva che il Signor Mauro Moi, all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente della Società AS Calcio a 5 Sinnai ometteva di redigere sull'apposito modulo l'accordo economico con la calciatrice Anna Piras e non provvedeva al deposito dello stesso. Emergeva altresì che anche la Signora Piras non redigeva sull'apposito modulo, l'accordo economico intercorso con la Società AS Calcio a 5 Sinnai né provvedeva al suo deposito.

Sul punto l'art. 94 ter comma 2 delle NOIF prevede che gli accordi tra calciatori e tesserati debbano essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione presso i Comitati e le Divisioni di competenza a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore. Detta norma prevede altresì che qualora a detta incombenza non provveda la Società, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo a quello in cui l'accordo stesso è stato sottoscritto. Nel caso di specie, né la Società AS Calcio a 5 Sinnai né la calciatrice Piras hanno adempiuto al prescritto deposito. La Società deferita ed il Signor Moi sono pertanto responsabili della violazione della suddetta norma. Proprio in relazione alla posizione della calciatrice, l'art. 94 tre comma 2 delle NOIF riconosce alla tesserata una facoltà e non prevede un vero e proprio obbligo. Per tali ragioni il Tribunale Federale Nazionale, ritiene che il mancato esercizio di tale facoltà da parte della Signora Piras, non costituisca un comportamento antiregolamentare.

In relazione all'art. 43 comma 2 del Regolamento LND, che stabilisce che sono vietati e nulli ad ogni effetto e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura federale, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico che siano in contrasto con le disposizioni federali, nel caso di specie, né la Società AS Calcio a 5 Sinnai né la calciatrice Piras hanno provveduto a redigere la convenzione sull'apposito modulo e ciò in contrasto anche con l'art. 8 comma 11 del CGS.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dai Signori Mauro Moi con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe e della Signora Anna Piras unicamente per la violazione dell'art. 8 comma 11 del CGS; di conseguenza, la Società AS Calcio a 5 Sinnai, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, deve

rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni poste in essere dal presidente Mauro Moi e dalla calciatrice Anna Piras.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mauro Moi 3 (tre) mesi di inibizione; nei confronti della Signora Anna Piras 1 (una) giornata di squalifica; nei confronti della Società AS Calcio a 5 Sinnai l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PISTOLESI (legale rappresentante p.t. della Società ASD Castelfranco CF), Società ASD CASTELFRANCO CF - (nota n. 9975/555 pf14-15 MS/vdb del 6.5.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia a nuovo ruolo per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI NINNI (legale rappresentante p.t. della Società ASD Real Aglianese), Società ASD REAL AGLIANESE - (nota n. 9974/554 pf14-15/MS/vdb del 6.5.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia a nuovo ruolo per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 10276/307 pf14-15 DP/fda del 12.5.2015).

(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 10284/308 pf14-15 DP/fda del 12.5.2015).

(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 10655/373 pf14-15 DP/fda del 19.5.2015).

La Procura Federale, con tre distinti atti, datati 12 e 19 maggio 2015, ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Raffaele Riccio, quale Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile e la stessa Società ASD Napoli Calcio Femminile per violazione quanto al primo dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF e dell'art. 8 commi 9 e 10 CGS, quanto alla seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS del comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Era accaduto che la Società ASD Napoli Calcio Femminile non aveva ottemperato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione alle decisioni della Commissione Accordi Economici della LND, che aveva riconosciuto alle calciatrici ricorrenti Valentina Giacinti € 4.300,00 (decisione CAE del 23 aprile 2014, confermata dalla Commissione Vertenze Economiche del 30 luglio successivo, con ulteriore condanna della reclamante Società ASD Napoli Calcio Femminile alle spese del procedimento per € 700,00 oltre accessori), Roberta Giuliano € 3.500,00 (decisione CAE del 20 maggio 2014, confermata dalla Commissione Vertenze Economiche del 30 luglio successivo, con ulteriore condanna della reclamante Società ASD Napoli Calcio Femminile alle spese del procedimento per € 700,00 oltre accessori), Veronica Privitera € 1.600,00 (decisione CAE del 25 giugno 2014, confermata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche del 9 ottobre successivo con ulteriore condanna della reclamante Società ASD Napoli Calcio Femminile alle spese del procedimento per € 700,00 oltre accessori).

In tutti e tre i casi la Società ASD Napoli Calcio Femminile non aveva pagato alle calciatrici il saldo degli accordi economici afferenti la stagione sportiva 2012/2013, così provocando i ricorsi delle dirette interessate.

Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento dei tre distinti deferimenti e l'applicazione per ogni deferimento, separatamente considerato, delle seguenti sanzioni: inibizione a carico del Sig. Raffaele Riccio di mesi 6 (mesi) per un totale di mesi 18 (diciotto); penalizzazione a carico della Società ASD Napoli Calcio Femminile di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per un totale di punti 3 (tre) ed ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento) per un totale di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento).

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere ascoltati.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare osserva quanto segue.

Appare opportuna la riunione dei tre deferimenti per evidenti ragioni di connessione, trattandosi di identiche violazioni, conseguenti ad altrettanto identiche fattispecie.

Nel merito, le violazioni che sono state ascritte ai deferiti risultano documentalmente provate.

Più in particolare, sono state allegare agli atti, oltre al testo delle decisioni della CAE, della CVE e della Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, le comunicazioni delle dette decisioni inviate alla Società ASD Napoli Calcio Femminile e da quest'ultima ricevute, nonché le note dell'AIC e del Dipartimento Calcio Femminile, a mezzo delle quali veniva segnalato il mancato adempimento della Società ASD Napoli Calcio Femminile, peraltro denunciato dalle stesse calciatrici.

Non vi è nel contempo prova che la Società ASD Napoli Calcio Femminile abbia estinto il proprio debito.

Il deferimento, unitariamente considerato, deve essere pertanto accolto, con riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che vanno limitate a mesi 10 (dieci) di inibizione a carico del Presidente della ASD Napoli Calcio Femminile Sig. Raffaele Riccio ed a punti 2 (due) di penalizzazione in classifica a carico della Società ASD Napoli Calcio Femminile, da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione sportiva 2015/2016. Nulla a titolo di ammenda, perché la corrispondente sanzione non è prevista dall'art. 8 comma 9 CGS.

P.Q.M.

dispone la riunione per connessione dei tre deferimenti; accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Raffaele Riccio, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile, l'inibizione di mesi 10 (dieci) ed alla Società ASD Napoli Calcio Femminile la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione sportiva 2015/2016.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 8 giugno 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER DANNA (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Campomorone S. Olcese), Società ASD SG DUE VALLI S. RAPETTI e US ANGELO BAIARDO - (nota n. 9419/69 pf14-15 FDL/gb del 23.4.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Walter Danna, la Società US Angelo Baiardo e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS; rinvia a nuovo ruolo per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO BELLONI (Presidente della Società ACD Versilia Calcio PS – s.s. 2014/15), FRANCO ROVETTI (Presidente della Società ASD Sporting Bozzano – s.s. 2014/15), ROBERTO TOGNETTI (Presidente della Società ASD Ortonovo Calcio – s.s. 2014/15), PIERGIORGIO DINI (Presidente della Società ASD Camaiore Calcio – s.s. 2014/15), Società ACD VERSILIA CALCIO PS, ASD SPORTING BOZZANO, ASD ORTONOVO CALCIO e ASD CAMAIORE CALCIO - (nota n. 9428/96 pf14-15 FDL/gb del 22.4.2015).

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura federale che ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Belloni Maurizio, inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno;
- Rovetti Franco, inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno;
- Tognetti Roberto, inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno;
- Dini Piergiorgio, inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno;
- ACD Versilia Calcio PS, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00).
- ASD Sporting Bozzano, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00).
- ASD Ortonovo Calcio, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00).
- ASD Camaiore Calcio, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00).

osserva quanta segue.

Il deferimento

Con atto del 22 aprile 2015, la Procura federale deferiva davanti questo Tribunale i soggetti di seguito indicati, per rispondere (così testualmente):

- Belloni Maurizio, *“della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015, per aver permesso la partecipazione della squadra Juniores della ACD Versilia Calcio Ps al Torneo “Giuseppe Bertinelli”, disputatosi dal 18 al 30 Agosto 2014 in Forte dei Marmi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.;*
- Rovetti Franco, *“della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015, per aver permesso la partecipazione della squadra Juniores della ASD Sporting Bozzano al Torneo “Giuseppe Bertinelli”, disputatosi dal 18 al 30 Agosto 2014 in Forte dei Marmi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.;*
- Tognetti Roberto, *“della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015, per aver permesso la partecipazione della*

squadra Juniores della ASD Ortonovo Calcio al Torneo “Giuseppe Bertonelli”, disputatosi dal 18 al 30 Agosto 2014 in Forte dei Marmi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.;

- Dini Piergiorgio, “della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015, per aver permesso la partecipazione della squadra Juniores della ASD Camaiole Calcio al Torneo “Giuseppe Bertonelli”, disputatosi dal 18 al 30 Agosto 2014 in Forte dei Marmi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.;

nonché le Società:

- ACD Versilia Calcio P.S.,
- ASD Sporting Bozzano,
- ASD Ortonovo Calcio,
- Camaiole Calcio ASD,

(Così testualmente) “a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidente, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS”.

Il fatto

Le indagini espletate dalla Procura federale su alcune inadempienze regolamentari segnalate dal C.R. Toscana della FIGC e riguardanti il Torneo “Giuseppe Bertonelli”, organizzato dalla Società USD Real Forte dei Marmi Querceta Srl e svoltosi dal 18 al 30 agosto 2014 in Forte dei Marmi, portavano ad accertare che per detto evento sportivo non era stata richiesta la prevista autorizzazione della FIGC.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto, risultando i fatti – per un verso - documentalmente provati e – per altro verso - ammessi dagli stessi autori, parte dei quali hanno, in conseguenza, chiesto l’applicazione delle sanzioni ex art. 32 sexies del CGS, formalizzate e rese note con il C.U. n. 212/A del 9 aprile 2015.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art.16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.*

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall’art. 19 del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- Belloni Maurizio, inibizione di giorni 30 (trenta);
- Rovetti Franco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- Tognetti Roberto, inibizione di giorni 30 (trenta);

- Dini Piergiorgio, inibizione di giorni 30 (trenta);
- ACD Versilia Calcio P.S., ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00);
- ASD Sporting Bozzano, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00);
- ASD Ortonovo Calcio, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00);
- Camaiore Calcio ASD, ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00);

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 9 giugno 2015

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio